



## PERCORSO ENTI LOCALI

# T.U.L.P.S.

## Introduzione

Benvenuti. In questa video lezione introdurremo alcuni concetti base relativi alla Legislazione sulla pubblica sicurezza

In particolare affronteremo:

- una introduzione generale alla pubblica sicurezza
- i provvedimenti di polizia e la loro esecuzione
- le normative inerenti all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
- le disposizioni relative agli spettacoli ed esercizi pubblici

Non ci resta che cominciare...

## T.U.L.P.S.

Il T.U.L.P.S. è il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) il quale riunisce varie norme legislative che regolano una stessa materia.

Attenzione

Il T.U.L.P.S ha un suo specifico Regolamento (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 -Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), quindi le norme contenute nel TULPS andranno sempre collegate con note del Regolamento.

## Cos'è la pubblica sicurezza

La definizione di pubblica sicurezza la troviamo nell'Art. 1 del Testo: "L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Sindaco".

## Le funzioni

Le funzioni della autorità di pubblica sicurezza sono:

- il mantenimento dell'ordine pubblico
- la sicurezza dei cittadini
- la loro incolumità e la tutela della proprietà
- la cura, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni, nonché delle ordinanze delle autorità



- il soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni

## Le autorità di pubblica sicurezza

Il Ministero dell'interno è l'autorità nazionale di pubblica sicurezza. Le autorità provinciali di pubblica sicurezza sono invece il Prefetto e il Questore.

Il Questore esercita le funzioni dell'autorità di pubblica sicurezza nel Comune capoluogo di Provincia. Negli altri Comuni le funzioni vengono svolte dai commissari di polizia o, dal Sindaco in qualità di ufficiale del Governo.

## Chi sono gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza

Gli ufficiali di pubblica sicurezza sono:

- i Commissari e i dirigenti della Polizia di Stato
- gli ufficiali dei carabinieri tranne per le mansioni di polizia amministrativa

Gli agenti di pubblica sicurezza sono:

- gli agenti, sovrintendenti e ispettori della Polizia di Stato
- i militari fino al grado di Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri
- tutto il personale della Guardia di finanza e della Polizia Penitenziaria
- tutto il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco

Il personale della Polizia Locale può esercitare funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza a seguito del conferimento di uno specifico Decreto del Prefetto, rilasciato su richiesta delle Amministrazioni interessate.

Ora faremo una sintetica analisi delle norme contenute nel testo, soffermandoci sulle parti principali.

## Titolo I

Nel **Capo I** sono indicate le attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica.

Rientra nelle facoltà del Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

È obbligo del Sindaco rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'Interno.

È facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Ha facoltà, inoltre, di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

Nel **Capo II** sono contenute le norme sulle modalità di esecuzione dei provvedimenti di Polizia.

Nel **CAPO III** vengono indicate quali sono le autorizzazioni di polizia.

Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni e simili atti di polizia. Le autorizzazioni sono personali, nei casi in cui è consentita la rappresentanza.

Nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione. Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse. Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

**Queste autorizzazioni devono essere negate:**

- a chi ha riportato una condanna superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza

**Queste autorizzazioni possono essere negate:**

- a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità

**Queste autorizzazioni devono essere revocate:**

- quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione

Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni.

Nel **Capo IV** troviamo le sanzioni previste per l'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenti nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 516.

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

## Le sanzioni per inosservanza alle disposizioni del Testo Unico

### Art.17

Salvo quanto previsto dall'Art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo T.U., per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa, ovvero non provvede il Codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'Art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o Sindaci.

#### **Art. 17 bis**

Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma 2, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma 5, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.098.

La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, comma 5, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma 3 e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 1.032.

#### **Art. 17 ter**

Quando è accertata una violazione prevista dall'Art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'Art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, o qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al Prefetto.

## **Titolo II**

Nel Titolo II sono elencate le disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica.

Nel **Capo I** sono contenute le norme inerenti alle riunioni pubbliche e agli assembramenti in luoghi pubblici.

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413.

Il Questore, nel caso di omesso avviso, ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.

Quando occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri reali.

Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da euro 30 a euro 413.

Nel **Capo III** sono contenute le norme inerenti alla raccolta delle armi e delle passeggiate in forma militare.

Oltre i casi preveduti dal Codice penale, sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, di munizioni, di uniformi militari.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro

Occorre porre particolare attenzione al **Capo IV** che tratta in maniera approfondita le armi.

Agli effetti di questo T.U., per armi si intendono:

1. le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona
2. le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti

Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'Art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato.

### **Gli armaioli**

L'armaiolo è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.



Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

### **Vendita e cessione delle armi**

È vietato vendere, o in qualsiasi altro modo cedere, armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi, ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.

L'acquirente o cessionario di armi, in violazione delle norme del presente articolo, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.

### **Detenzione**

Chiunque detiene armi, parti di esse, munizioni finite o materie esplosive di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri.

Chiunque detiene le armi di cui al comma 1, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7.

La denuncia di detenzione deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplosive, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare, dandone immediata comunicazione al Prefetto.

Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplosive, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.

### **Poteri della Polizia Giudiziaria in materia di armi**

All'Art. 41 sono elencati particolari poteri della Polizia Giudiziaria in materia di armi.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplosive, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco, mentre il Prefetto ha facoltà di concedere licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.

Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio indicati dallo stesso interessato

all'atto dell'istanza.

In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione

### **Limiti concessione licenza**

Oltre a quanto è stabilito dall'Art. 11, la licenza di portare armi non può essere concessa:

- a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico
- a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi

La licenza può essere riusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non dà affidamento di non abusare delle armi.

Qualora si verificano in qualche provincia o Comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.

## **Titolo III**

Nel TITOLO III si trovano le disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Nel **Capo I**, all'Art. 80 troviamo le disposizioni relative agli spettacoli.

L'autorità di pubblica sicurezza (ora il Sindaco) non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombrano del locale.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

Inoltre, è vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103.

E' vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovisivo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

Al **Capo II** sono indicati alcuni obblighi in capo ai gestori degli esercizi pubblici.

Gli esercizi pubblici possono svolgere attività:



- ricettiva
- di somministrazione alimenti e bevande
- di giochi leciti

Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

È vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, tranne nei casi indicate negli Art. 160 e 176 del Regolamento del TULPS.

La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.

Oltre a quanto è previsto dall'Art. 11, la licenza di esercizio pubblico non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

### **Revoca della licenza**

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.

La licenza è altresì revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza senza che l'esercizio sia stato riaperto. Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

### **Regole per l'alloggio**

I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

I gestori sono tenuti a comunicare entro le ventiquattrore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti, le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'interno.

### **Giochi elettronici**

In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di

disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita, ovvero quello orario.

L'installazione degli apparecchi è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico, ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati.

L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore.

Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

- quelli che, dotati di attestato di conformità e obbligatoriamente collegati alla rete telematica si attivano con l'introduzione di moneta metallica, ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco
- quelli, facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite, l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite, le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi, le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore; le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera

### **Altri apparecchio o congegni**

Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso ai minori di anni 18.

### **Principali sanzioni**

In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

- chiunque produce od importa, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni e alle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. Se sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio
- chiunque distribuisce od installa o comunque consente l'uso di apparecchi non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di



altra specie, diversi da quelli ammessi

- chiunque, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio

### **Sanzione accessoria**

Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori è disposta la confisca.

## **Conclusioni**

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo parlato:

- della introduzione generale alla pubblica sicurezza
- dei provvedimenti di polizia e la loro esecuzione
- delle normative inerenti all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
- delle disposizioni relative agli spettacoli ed esercizi pubblici

Si consiglia di affiancare queste brevi lezioni la lettura dei testi di legge aggiornati.

Buono studio!